



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE XIV

Corpo di Polizia Municipale

Via M. Spadola n° 56 - 97100 Ragusa Tel. 0932 244211 - 676771 Fax 0932 248826
e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it

*pubb. e
conservazione*

Registro Ordinanze Sindacali n°...1590...../09

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE SU STRADA

II SINDACO

PREMESSO

che nel territorio comunale e, in particolar modo, in alcune strade e vicoli del centro storico di Ragusa superiore, si registra da anni il fenomeno della prostituzione su strada e all'interno di private dimore il quale desta forte allarme sociale nella comunità dei residenti;

che, nonostante le mirate e reiterate azioni di contrasto poste in essere dalle Forze di Polizia dello Stato e dalla Polizia Municipale il predetto fenomeno, particolarmente quello esercitato sulla pubblica via, tende sempre più a consolidarsi, sia nelle ore diurne che in quelle notturne;

CONSIDERATO

che la prostituzione esercitata sulle strade ad uso pubblico, per le modalità attraverso le quali si manifesta, offende il bene giuridico della pubblica decenza, perché limita l'altrui libertà alla vita serena e alla libera fruizione di spazi pubblici occupati per il mero tornaconto di coloro i quali organizzano o esercitano il meretricio, costituendo fattore disgregante di sicurezza e coesione sociale;

che la prostituzione costituisce, sovente, secondo l'esperienza storica, il terminale di una filiera criminale i cui atti o comportamenti arrecano, inoltre, lesione alle più elementari regole sociali o di costume sulle quali si regge una corretta, ordinata e civile convivenza; ;

che l'esercizio dell'attività di meretricio produce, in particolare, delle refluenze negative in quanto favorisce l'insorgenza di fatti criminosi, quali il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, la coazione fisica e psicologica dei soggetti interessati, anche sino alla riduzione in

schiavitù, lo spaccio di stupefacenti, nonché lo sviluppo di associazioni a delinquere finalizzate alla commissione dei suddetti reati;

VALUTATI

gli effetti del fenomeno, causa di degrado e di particolare allarme sociale nella cittadinanza, come peraltro manifestato in vari esposti;

VALUTATE

inoltre le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi sull'incolumità pubblica, causa i comportamenti imprudenti e imprevedibili di quanti, indotti in distrazione per l'abbigliamento indecoroso e indecente utilizzato per adescare i clienti ovvero spinti o attratti dalla curiosità, sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento;

CONSIDERATO

il fenomeno della prostituzione anche nell'ottica della sicurezza urbana, per l'aumento non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per la grave turbativa alla libera fruizione delle aree pubbliche e alla funzione cui sono destinate nonché per i riverberi negativi sul decoro urbano oltre che per l'ordinato e sicuro vivere civile;

RILEVATO

che la sopradescritta attività viene esercitata, tra l'altro, anche da persone provenienti da paesi appartenenti alla Comunità europea e, in quanto non soggette alle disposizioni previste dal D. Lgs n° 286 del 1998, recante il *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*, meno assoggettabili a controlli ed a provvedimenti di allontanamento;

RITENUTO

quindi necessario adottare provvedimenti per contrastare la prostituzione su strada, al fine di prevenire e limitare le conseguenze sopra ricordate sulla incolumità pubblica e sulla sicurezza urbana, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che ne sono le prime vittime;

VISTO

l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23/05/2008 n° 92, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008 n° 125, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati *"al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

VISTO

il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 che, in applicazione del comma 4 bis dell'art. 54 D. Lgs 18/08/2008 n° 267 (ai sensi del quale *"con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana"*), attribuisce al Sindaco il potere di prevenire e contrastare comportamenti quali la prostituzione su strada (art. 2 lett. e);

VISTI

gli articoli 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 16, c. 2, della L. 24/11/1981 n° 689;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Municipale n° 456 del 23 novembre 2009 con la quale è stato determinato in € 500,00 (cinquecento) l'importo del pagamento in misura ridotta quale sanzione amministrativa pecuniaria concernente la violazione della presente ordinanza;

ORDINA

1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque sostare sul suolo pubblico, in luoghi pubblici o aperti al pubblico in atteggiamento che inequivocabilmente deponga per lo svolgimento dell'attività di meretrice. In particolare è vietata l'attività di prostituzione su strada che, per le circostanze, le modalità e le forme con cui si svolge, offenda la pubblica decenza ovvero turbi il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati.

2. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento oppure intrattenersi, anche solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano palesemente l'attività di prostituzione su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per le modalità comportamentali, manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se t'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretrice. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce palese conferma dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di € 500,00 (euro cinquecento/00), che costituisce l'importo del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, c. 2, della L. 689/81.

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

DISPONE

che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Ragusa, sia immediatamente esecutiva e venga:

- pubblicata all'albo pretorio del Comune come per legge;
- resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Ragusa (www.comune.ragusa.it);
- trasmessa al settore XV, Servizi sociali, per informazione, al Corpo di Polizia Municipale e alle Forze di Polizia per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudice Amministrativo competente per territorio (Tribunale Amministrativo Regionale - Catania) entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ragusa, 24 novembre 2009

Il Sindaco
Nello Diposquale

